

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3598 del 03/08/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365). QUARTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3726 del 03/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365). **QUARTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la L.R. n. 4 del 20/04/2018 della Regione Emilia Romagna “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
- la D.G.R. n. 855 del 11/06/2018 “Approvazione della Direttiva per la presentazione di istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 4/2018”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 4003 del 03/08/2018** con la quale è stata rilasciata Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamate le **Det. n. 1224 del 13/03/2019**, **Det. n. 2917 del 17/06/19** e **Det. n. 4950 del 28/10/2019** di modifica non sostanziale di AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 05/06/2020 (assunta agli atti con prot. n. 81566 del 08/06/2020) e successive integrazioni volontarie del 30/06/2020 (assunte agli atti con prot. n. 94041) e del 20/07/2020 (assunte agli atti con prot. n. 104133) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali; in particolare, è richiesta l'installazione di n.2 impianti di post-combustione per poter trattare i COV contenuti nei fumi provenienti dai forni di cottura prima dell'emissione in atmosfera, responsabili della maggior parte delle emissioni odorigene.

I fumi provenienti dai forni di cottura, passati già attraverso i filtri a maniche esistenti, verranno omogeneizzati all'interno di un "reattore" e, quindi, inviati ai due post-combustori grazie all'utilizzo di due ventilatori (uno per ciascun impianto); successivamente, si avrà una fase di preriscaldamento, la fase di ossidazione termica ed il raffreddamento. Le tubazioni di convogliamento al reattore verranno realizzate a valle dei bocchettoni oggi esistenti sui camini a valle dei filtri F1, F11 e F18; pertanto, le misure di portata e concentrazioni di inquinanti a monte dei post-combustori verranno eseguite sempre dai medesimi bocchettoni oggi esistenti sui camini. Sui camini di emissione a valle del by-pass ed all'inizio delle nuove tubazioni che convogliano i fumi al reattore verranno installate valvole per aprire o chiudere ciascun circuito (emissione diretta a camino e tubazione che convoglia al reattore).

A servizio dei due nuovi impianti saranno installati n.2 nuovi punti di emissione in atmosfera E70 ed E71 denominati cadauno "Impianto di ossidazione termica rigenerativa" per i quali sono proposte le seguenti caratteristiche: portata pari a 36.000 Nmc/h, durata di 24 h/g, altezza 18 mt, limiti di 50 mg/Nmc per SOV, 20 mg/Nmc per Aldeidi, 200 mg/Nmc per NOx e 2.200 U.O. per odori. La temperatura all'interno della camera di combustione sarà maggiore di 750°C ed il tempo di permanenza dei fumi maggiore di 0,6 sec. Gli impianti di post-combustione saranno dotati di un sistema di registrazione in continuo del funzionamento degli stessi.

Il funzionamento dei post-combustori potrà non essere continuativo in quanto si potranno verificare situazioni in cui l'azienda non ritiene conveniente l'utilizzo degli stessi, ad esempio in caso di cottura di materiale con scarso contenuto di sostanze organiche, oppure, in caso di avarie o manutenzioni degli stessi, in quanto l'utilizzo degli impianti comporterebbe un ingiustificato consumo di gas metano. Gli impianti di post-combustione di nuova installazione saranno dotati di sistema di controllo (al quale saranno collegati anche i filtri a maniche F1, F11 e F18) dal quale sarà

possibile verificare in tempo reale su display quali impianti sono funzionanti e quali sono fermi, rendendo possibile un immediato controllo della gestione impiantistica.

I sistemi di filtrazione già esistenti su F1, F11 ed F18 (filtri a maniche con iniezione di calce idrata) continueranno ad essere la tecnologia di abbattimento primaria per abbattere gli inquinanti generati durante la fase di cottura e garantire il rispetto dei limiti di concentrazione massima prescritti in AIA, mentre i post-combustori sono impianti che l'azienda installa in modo volontario per contribuire al miglioramento ambientale.

Nella domanda di modifica suddetta, inoltre, il gestore richiede:

1. di applicare le prescrizioni di cui ai punti 10 e 11 della sezione D2.4 della AIA vigente (relative a registrazioni e funzionamento e guasti e anomalie) esclusivamente ai filtri a maniche esistenti ma, non ai post-combustori;
2. di non considerare le emissioni E1, E11 ed E18 come “emissioni di emergenza” in quanto, in caso di fermata prolungata di uno o di entrambi i post-combustori le emissioni in questione saranno attive fino a 24 h/giorno, quindi, ritiene più corretto autorizzare le medesime per un funzionamento massimo di 24 h/giorno con una nota che indichi che si tratta di emissioni attive “solo in caso di mancato funzionamento di uno o di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e E71” con una portata massima complessiva ($E1+E11+E18+E70+E71$) di 72.000 Nmc/h”;
3. che in caso di mancato funzionamento di uno o di entrambi i post-combustori gli autocontrolli su E70 e/o E71 sono sostituiti dall'interno set di autocontrolli da eseguire sulle emissioni in atmosfera E1, E11, E18;
4. che l'autocontrollo del parametro NOx sia eseguito sui camini a valle dei post-combustori (E70 e E71) e non a monte degli stessi;
5. di poter effettuare il controllo degli inquinanti e delle portate come di seguito: SOV, Aldeidi, Odori, NOx dai camini E70 ed E71, a valle di ciascun post-combustore; Polveri, Piombo e fluoro dai bocchettoni a valle dei filtri F1, F11 e F18 già utilizzati per gli autocontrolli in situazione attuale.

Il gestore, infine, specifica che:

- la capacità produttiva di autorizzata pari a 803 tonn/giorno non subirà variazioni;
- i consumi di energetici di gas metano in situazione futura aumenteranno rispetto alla situazione già autorizzata in quanto i due impianti di post-combustione saranno dotati di bruciatore funzionante a gas metano. Rispetto ai dati di consumo 2019 è previsto un aumento di circa 875.000 Smc/anno ed un aumento dell'indicatore associato ai consumi termici da 5,46 a 5,61 GJ/t. Per quanto riguarda l'energia elettrica in situazione futura i consumi subiranno una leggera variazione rispetto alla situazione già autorizzata, ma poiché l'azienda è dotata di impianto di cogenerazione in grado di soddisfare i fabbisogni elettrici con l'autoproduzione, non aumenteranno i prelievi energetici da rete;

- per quanto riguarda l'impatto acustico non vi saranno in situazione futura variazioni significative rispetto alla situazione attuale in quanto le modifiche impiantistiche apportate non comportano l'introduzione di nuove sorgenti sonore significative. Infatti, i due nuovi ventilatori a servizio dei due post-combustori per l'aspirazione dei fumi di cottura funzioneranno in alternativa ai tre ventilatori a servizio dei filtri F1, F11 ed F18 e saranno insonorizzati mediante una cabina afonica. I due camini saranno dotati di silenziatori con garanzia da parte del fornitore del rispetto dell'emissione sonora di 70 dB a distanza di 1 metro dall'impianto. Inoltre, i nuovi post-combustori saranno installati davanti ai filtri fumi esistenti (F1, F11 e F18) sul lato che guarda la strada Pedemontana, dove non si ha presenza di recettori acustici significativi;
- non è stato effettuato l'intervento volontario di innalzamento dei camini E1, E11 e E18 previsto nella Det. n. 4003 del 03/08/2018 e non vi è intenzione di effettuarlo in futuro, pertanto, richiede di mantenere soltanto le altezze già a regime (E1= 15 mt, E11 e E18= 18 mt);
- i risultati delle simulazioni della dispersione di odore e di PM_{10} espressi in termini di ouE/m^3 (studio previsionale allegato alla domanda) dimostrano che a "livello d'impatto odorigeno nessuno dei recettori individuati supera le soglie definite dalle Linee guida della Provincia Autonoma di Trento (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1087 del 24/06/2016) e che a livello di PM_{10} non viene mai raggiunto nessuno dei due limiti riportati nel D.Lgs. 24 dicembre 2012 n. 250 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", pari a $50 \mu g/m^3$ su una media massima giornaliera e a $40 \mu g/m^3$ su media annua.";
- non sono previste variazioni rispetto ai flussi di massa delle emissioni in atmosfera, al bilancio dei materiali, al bilancio idrico, alle tipologie e le quantità di rifiuti prodotti e rispetto agli indicatori di performance , eccetto quello energetico sopra descritto;

verificato che in data 26/05/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

considerato che il Servizio territoriale ARPAE con prot. n. 107529 del 27/07/2020 ha inviato contributo istruttorio in merito a quanto presentato dal gestore del quale se ne riportano gli estratti principali:

1. *"Riguardo ai dati forniti dei post combustori e secondo le indicazioni fornite dal PTR, questi rispecchiano i riferimenti CRIAER [...]"*
2. *"Per quanto riguarda l'impatto odorigeno [...] le caratteristiche dei nuovi punti emissivi non subiscono modifiche sostanziali rispetto a quelli che andranno a sostituire, pertanto, è presumibile che non si verifichino differenze significative. In considerazione di quanto esposto, si ritiene di confermare le concentrazioni di odore proposte dalla ditta su E70 ed E71, precisando però che, in virtù dell'installazione dei post combustori atti a garantire migliori*

prestazioni ambientali rispetto alle attuali, sulla base delle evidenze riscontrabili al termine di 12 mesi di monitoraggio su E70 ed E71, si potrà prevedere un adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena ed ipotizzare che i valori emissivi futuri siano inferiori a quelli attualmente autorizzati”;

3. *“[...] al fine di verificare l'efficienza degli impianti di post-combustione nell'abbattimento degli odori, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di verifiche della concentrazione delle sostanze odorigene anche a monte dell'impianto stesso, sulle singole emissioni ex E1, ex E11 ed ex E18 o, in alternativa, su un unico punto comprensivo di tutti i flussi”;*
4. *“Per quanto riguarda l'impatto acustico la ditta dichiara che non vi saranno in situazione futura variazioni significative rispetto alla situazione attuale in quanto le modifiche impiantistiche apportate non comportano l'introduzione di nuove sorgenti sonore significative, pertanto, si rimanda il collaudo acustico delle modifiche di cui sopra alla scadenza naturale prevista in AIA”.*

Nel contributo suddetto, inoltre:

- è riportato il quadro aggiornato delle emissioni per i nuovi punti richiesti e per quelli che subiscono variazioni;
- viene confermata l'altezza attuale dei camini di E1, E11 ed E18;
- viene specificata la modalità di monitoraggio che il gestore dovrà attuare sia sui punti di emissione associati ai forni cottura, che su quelli associati ai post-combustori (il dettaglio è riportato nell'allegato al presente atto);
- sono indicati i sistemi di misura, le modalità di registrazione sia della temperatura della camera di combustione, che degli eventuali interventi di manutenzione;

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della capacità massima autorizzata si **803 tonn/gg**;
- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance e non è necessario aggiornare il Piano di Monitoraggio;

valutato che per i punti di emissione **E70 ed E71** è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo alla data di messa a regime per la portata ed inquinanti (specificando quali impianti convogliano nei post-combustori al momento delle analisi);

ritenuto corretto applicare le prescrizioni relative ai “guasti ed alle anomalie” (prescrizioni 10 ed 11 della sezione D2.4 dell'Allegato I vigente al momento della presentazione della domanda di modifica AIA in oggetto) ai soli filtri a tessuto e non ai post-combustori termici;

considerato che le sostanze organiche presumibilmente siano la principale causa di segnalazioni per maleodorazioni (salvo altre matrici anche inorganiche), si rammenta che nel caso di segnalazioni di maleodorazioni riconducibili a codesta attività (e riscontrato il fermo impianto dei post-combustori) si valuteranno le possibili soluzioni che l'azienda dovrà adottare tra le quali, la

necessità di mantenere in funzione, in tutte le condizioni produttive, i sistemi di contenimento delle emissioni organiche (post-combustori);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dal SAC ARPAE con **Determinazione n. 4003 del 03/08/2018** e ss.mm. all'installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 05/06/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti da ARPAE di Modena con prot. n. 81566 del 08/06/2020 e successive integrazioni volontarie del 30/06/2020 (assunte agli atti con prot. n. 94041) e del 20/07/2020 (assunte agli atti con prot. n. 104133);
 - b) la **Sezione C1.2** "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'**Allegato I** è aggiornata con le modifiche descritte nel presente atto di modifica non sostanziale AIA;
 - c) la **Sezione D2.4** e la **sezione D3.1.5 dell'Allegato I** dell'AIA e ss.mm. sono sostituite con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4003 del 03/08/2018** e ss.mm.;
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 4003 del 03/08/2018 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. ed al Comune di Fiorano Modenese – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 4^A MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. – STABILIMENTO DI SPEZZANO

- Rif. int. n. 21/01282550365
- sede legale e produttiva in Via Canaletto, 141 in Comune di Fiorano Modenese - Spezzano (Modena);
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (§ 3.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – Forno cottura F3	PUNTO DI EMISSIONE E2 – Pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E3 – Spazzolatrici scelta 1, 2 e spazzolatura Lappatura n.2	PUNTO DI EMISSIONE E6 – Presse 8, 9, alimentaz. presse, n.2 doppi caricamenti, trasporto atomizzato ATM1, Smalteria n. 7, spazzolatrice smalteria n. 6 e macinazione smalti	PUNTO DI EMISSIONE E7 – Smalterie n. 1 - 2 - 3 - 4
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	16.000	4.200	5.000	55.000	45.000
Altezza minima (m)	-	15	16	10	16	14
Durata (h/g)	-	24 (#)	4	20	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	2,6	10	10	7	7
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	5	5	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,3	-	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	2,6	-	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	-	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	-	-	-	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (**)	-	-	-	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2004	2.200 (!)	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	(°) <i>Trimestrale</i> per portata polveri, fluoro e Concentrazione di odore <i>Semestrale</i> per SOV, Aldeidi <i>Annuale</i> per piombo, NO _x	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.21

(#) E1, E11 ed E18 (camini esistenti) attive solo in caso di mancato funzionamento di uno e di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e/o E71. La somma delle portate di E1+E11+E18+E70+E71 deve essere inferiore a 72.000 Nmc/h. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) non siano funzionanti i post-combustori termici di cui alle emissioni E70 o E71, dovranno essere effettuate anche le verifiche sui parametri: SOV, Aldeidi, Concentrazioni di odore e NO_x.

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NO_x devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E8 – Smalterie n. 5 – 6	PUNTO DI EMISSIONE E9 – Atomizzatore ATM1 + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E10 – Carico materie prime trasporto atomizzato ATM2	PUNTO DI EMISSIONE E11 – n. 2 forni cottura (F4 - F5)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – Sili e giostra
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	25.000	65.000	32.000	28.000	32.000
Altezza minima (m)	-	15	25	25	18	12
Durata (h/g)	-	24	24	24	24 (#)	24

Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	7	16,4	7	2,6	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	-	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	-	-	-	0,3	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	-	-	2,6	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	-	50	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	20	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	200	-	200	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	35 (**)	-	500 (**)	-
CO (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	350	-	-	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2004	-	-	-	2.200 (!)	
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x , CO	Semestrale	(°) Trimestrale per portata polveri, fluoro e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.21

(#) E1, E11 ed E18 (camini esistenti) attive solo in caso di mancato funzionamento di uno e di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e/o E71. La somma delle portate di E1+E11+E18+E70+E71 deve essere inferiore a 72.000 Nmc/h. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) non siano funzionanti i post-combustori termici di cui alle emissioni E70 o E71, dovranno essere effettuate anche le verifiche sui parametri: SOV, Aldeidi, Concentrazioni di odore e NO_x.

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NOx devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E17 – Pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E18 – n. 2 forni cottura (1-2)	PUNTO DI EMISSIONE E20 – Alimentaz. presse 4, 5, 6	PUNTO DI EMISSIONE E21 - Atomizzatore ATM2 + cogeneratore
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	5.000	28000	34.000	80.000
Altezza minima (m)	-	10	18	10	17
Durata (h/g)	-	4	24 (#)	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	10	2,6	7	16,3
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	-	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	-	0,3	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	2,6	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	50	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	20	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	200	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	500 (**)	-	35 (**)
CO(mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	-	-	300

Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2004	-	2.200 (!)	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	(°) Trimestrale per portata polveri, fluoro e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x , CO

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.21

(#) E1, E11 ed E18 (camini esistenti) attive solo in caso di mancato funzionamento di uno e di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e/o E71. La somma delle portate di E1+E11+E18+E70+E71 deve essere inferiore a 72.000 Nmc/h. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) non siano funzionanti i post-combustori termici di cui alle emissioni E70 o E71, dovranno essere effettuate anche le verifiche sui parametri: SOV, Aldeidi, Concentrazioni di odore e NO_x.

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NO_x devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – Essiccatoio n.5	PUNTO DI EMISSIONE E25 – Essiccatoio n.4	PUNTO DI EMISSIONE E26 – Alimentazione e presse 1, 2, 3, 7	PUNTO DI EMISSIONE E28 – Raffreddamento forno 5 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E29 - Raffredd. Forno 4 (indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E30 – Raffredd. Forno 3 (diretto)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	13.000	7.000	60.000	da 0 a 14.000 (**)	29.000	29.000
Altezza minima (m)	-	14	14	10	10	15	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	-	7	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	-	5	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	filtro a tessuto	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale	-	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) qualora per motivi impiantistici occorra convogliare all'esterno la totalità del raffreddamento del forno F5 la portata massima sarà di 14.000 Nm³/h, altrimenti, i fumi del raffreddamento vengono totalmente recuperati internamente verso l'ATM2 o gli essiccatoi.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E31 – Scambiatore di calore F11	PUNTO DI EMISSIONE E35 – Raffredd. Forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E36 – Raffredd. Forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E37 – Scambiatore di calore F18	PUNTO DI EMISSIONE E38 – Essiccatoio 2
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	10.000	29.000	29.000	21.800	5.500
Altezza minima (m)	-	8	15	15	8	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E39 – Essiccatoio 1	PUNTO DI EMISSIONE E40 – Cabina prove laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E41 – Cabina prove laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E42 – Essiccatoio 3	PUNTO DI EMISSIONE E46 – Essiccatoio 6
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	5.500	900	900	6.000	7.000
Altezza minima (m)	-	15	14	14	15	15
Durata (h/g)	-	24	2	2	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	10	10	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	5	5	-	-
Impianto di depurazione	-	-	A.U. a velo d'acqua	A.U. a velo d'acqua	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	Annuale	Annuale	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E47 – Essiccatoio 7	PUNTO DI EMISSIONE E50 – Raccolta polveri filtri	PUNTO DI EMISSIONE E51 – Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E52 – Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E53 – Spazzolatura piastrelle Squadratrici n.5 e 6
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	1200	1300	1300	2200
Altezza minima (m)	-	15	16	10	10	8
Durata (h/g)	-	24	8	0.5	0.5	4
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	7	10	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	5	-	-	5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	5	5	-
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	-	10	10	-

Impianto di depurazione	-	-	filtro a tessuto	-	-	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	Semestrale	-	-	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E54 - Raffreddamento forno 5 (indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E55 - Raffreddamento forno 4 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E56 - Emerg. forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E57 - Emerg. forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E58 - Emerg. forno 3
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	29.000	da 0 a 14.000 (*)	15.000	15.000	13.000
Altezza minima (m)	-	15	10	12	12	12
Durata (h/g)	-	24	24	Emerg.	Emerg.	Emerg.

(*) qualora per motivi impiantistici occorra convogliare all'esterno la totalità del raffreddamento indiretto del forno F4 la portata massima sarà di 14.000 Nm³/h, altrimenti, i fumi del raffreddamento vengono totalmente recuperati internamente verso gli essiccatoi e nello stesso forno.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E59 - Emerg. forno 4	PUNTO DI EMISSIONE E60 - Emerg. forno 5	PUNTO DI EMISSIONE E61 - emergenza Raffreddamento forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E62 - emergenza Raffreddamento forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E63 - Raffreddamento forno 3
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	13.000	13.000	Da 0 a 17.000	Da 0 a 17.000	14.000
Altezza minima (m)	-	12	12	15	15	15
Durata (h/g)	-	Emerg.	Emerg.	Emerg. (*)	Emerg. (*)	24

(*) Il punto di emissione riguarda lo sfciato di emergenza che entra in funzione solamente in caso d'impossibilità o di problemi nel recupero dei fumi.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E64 - Squadrata 1	PUNTO DI EMISSIONE E65 - Squadrata 7	PUNTO DI EMISSIONE E66 - Spazzole scelta n. 3 - 4 - 5 - 6 - 7	PUNTO DI EMISSIONE E67 - Spazzole lappatura n.1, incisione e spacco linee di squadrata n. 1 - 3 - 4 - 7	PUNTO DI EMISSIONE E68 - Emergenza Cogeneratore
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	28.000	28.000	11.000	11.000	38.000
Altezza minima (m)	-	20	20	8	8	25
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	Emergenza (#)
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	8	8	10	10	50
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	5	--
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	95 (°)

Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	15 (**) (°)
CO(mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001; UNI 9968:1992; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	-	-	-	240 (°)
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	Catalizzatore
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(°) Valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%, come da D.Lgs 183/2017

(#) si tratta di un'emissione di emergenza, la cui attività è prevista solo in caso di mancato funzionamento degli atomizzatori; pertanto, in via ordinaria non può essere attiva in contemporanea alle emissioni E9 ed E21

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E69 – Squadrata 2	PUNTO DI EMISSIONE E70 – Post-combustore (#) – Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)	PUNTO DI EMISSIONE E71 – Post-combustore (#) – Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)
Messa a regime	-	A regime	(§)	(§)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	28.000	36.000	36.000
Altezza minima (m)	-	20	18	18
Durata (h/g)	-	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	15,95	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	50	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	20	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)		200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)		500 (**) (°)	500 (**) (°)
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2004	-	2.200 (!)	2.200 (!)
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	Impianto di ossidazione termica rigenerativa	Impianto di ossidazione termica rigenerativa

Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata e polveri	(°) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx	(°) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx
-------------------------	---	----------------------------------	--	--

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.21

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NOx devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

(#) i sistemi di post-combustione secondo quando prospettato dalla ditta funzioneranno in contemporanea; nel caso in cui uno di essi non sia in funzione per manutenzione, o per ragioni di conduzione aziendali, l'altro possibilmente dovrà garantire l'aspirazione di tutte le emissioni attive generate dai forni di cottura, nei casi indicati dalla ditta, per il tempo necessario al riavvio dell'impianto fermo per ragioni tecniche o produttive. A discrezione della azienda i sistemi di post-combustione potranno anche essere fermati entrambi. Vedere prescrizione specifica D2.4.10.

Quote patrimonio:

INQUINANTE	NUMERO QUOTE (Kg/gg)	DATA FORMAZIONE	MODALITÀ FORMAZIONE	SCADENZA
Materiale particellare (polveri calde - cottura)	0,420	31/01/2019	Trasformazione delle quote in uso a seguito di cessazione attività e trasferimento quote patrimonio rimanenti ad azienda dello stesso gruppo societario (art. 5, lettera d)	31/01/2021
Fluoro	0,420	31/01/2021		31/01/2021
Piombo	0,042	31/01/2021		31/01/2021

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni

imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

▪ **Accessibilità dei punti di prelievo**

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

▪ **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

▪ **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E70, E71**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**; in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E70, E71** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda). Dovrà essere specificato quali impianti convogliano nei post-combustori al momento delle analisi;
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

8. i combustori termici a servizio dei punti di emissione E70 ed E71 devono essere provvisti di un sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione; il citato sistema deve **garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento**. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
9. i combustori termici a servizio dei punti di emissione E70 ed E71 devono essere provvisti di un “registro macchina” nel quale inserire gli interventi di manutenzione riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché, la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell’intervento;
10. il gestore relativamente agli impianti di post-combustione dovrà tenere, inoltre, un registro interno in cui segnare:
 - data e ora di fermata e ripartenza dei post-combustori (anche solo uno dei due);
 - motivazioni della fermata (es. tutti i fumi forni sono inviati ad un unico post-combustore; una o più linee dei forni collegate alle tre emissioni E8, E11 ed E18 sono in fermata; manutenzioni – rif. vedi prescrizione n. 9 precedente; carico organico da trattare ritenuto minimo; ecc).

Nel caso in cui uno od entrambi gli impianti di post-combustione siano in fermata a seguito carico organico da trattare ritenuto minimo, dovranno essere riportati nel registro suddetto i quantitativi di applicazioni e/o carico organico valutato come “scarso contenuto”, ovvero, la tipologia del prodotto (segnando i riferimenti per identificare i materiali in lavorazione). I dati contenuti nel registro dovranno essere trasmessi ad ARPAE Modena **entro il 15 di ogni mese, a partire dalla messa a regime dei post-combustori**, con riferimento al mese precedente, almeno per il primo anno di funzionamento dei post-combustori.

Tale registro deve essere sempre essere mantenuto presso l’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre

le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

12. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

I. per tutte le **emissioni fredde**, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;

II. in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:

- si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale

(30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.

14. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
15. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
16. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
17. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
18. I forni e atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:
 - **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
 - **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.
19. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
20. l'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

21. La verifica del rispetto del **valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene** deve essere effettuata effettuata in fase di messa a regime dell'assetto impiantistico autorizzato col presente provvedimento e, successivamente, deve essere ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno), contestualmente con i monitoraggi periodici previsti per la portata nel piano di monitoraggio per E70, E71, E1, E11 ed E18.

Nel caso in cui uno od entrambi gli impianti di post-combustione siano inattivi, è necessario procedere alle verifiche dei “valori obiettivo” direttamente sulle emissioni E1, E11 ed E18 come specificato al precedente punto D2.4.1.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, che in termini di *flusso di odore*.

Il valore di 2.200 ouE/m³ deve essere inteso come “valore obiettivo” e non come valore limite di emissione. In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà essere data comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati, o in programma, al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dell'analisi di messa a regime e dei primi 4 autocontrolli relativi alla concentrazione di odore in uoE/m³ dovranno essere presentati ad Arpae entro 2 mesi dall'ultimo controllo effettuato con apposita relazione tecnica, riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportati oltre alle ouE/m³ e ouE/s, anche i seguenti dati:

- portate emissive delle emissioni;
- m² prodotti al giorno;
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore;
- tipologia e quantità di inchiostri applicati.

in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato, nonché, le performance di abbattimento dei post-combustori termici (confronto tra livelli di odore a monte e a valle dei combustori).

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta dell'Azienda, l'Autorità competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla frequenza dei monitoraggi della concentrazione di odore, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena ed alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>Triennale</i> Due a scelta di cui almeno un forno (*) o un atomizzatore	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/08	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea/elettronica	-
Δp di pressione filtri fumi forni e atomizzatori	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini/ elettronica	-
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. A seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica certificati analisi	Cartacea/elettronica	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-

(*) qualora gli impianti di post-combustione collegati rispettivamente ad E70 o E71 non siano in funzionante, il controllo Arpae potrà essere effettuato a valle dei filtri a maniche relativi alle emissioni E1, E11 ed E18.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.